**REGOLAMENTO CONTRIBUTI**

**CAPO I**

**Regime contributivo**

Art. 1 Contributo soggettivo

1.1 Il contributo soggettivo obbligatorio a carico di ogni iscritto alla Cassa è pari alle seguenti percentuali del reddito professionale netto prodotto nell’anno precedente, quale risulta dalla relativa dichiarazione ai fini dell’IRPEF:

a) reddito sino ad euro 130.000,00: 10 per cento dal 1°.1.2007 al 31.12.2007; 10,5 per cento dal 1°.1.2008 al 31.12.2009; 11 per cento dal 1°.1. 2010 al 31.12.2011; 11,5 per cento dal 1°.1.2012 al 31.12.2013; 12 per cento a decorrere dal 1°.1.2014; 13 per cento dal 1°.1.2015 al 31.12.2015, 14 per cento dal 1°.1.2016 al 31.12.2016, 15 per cento a decorrere dal 1°.1.2017;

b) reddito eccedente euro 130.000,00 3,5 per cento.

Il contributo soggettivo obbligatorio è dovuto anche per i redditi prodotti nell’anno di cancellazione dalla Cassa.

1.1 bis. Per i periodi di assicurazione successivi al 31.12.2005, inferiori all’anno solare, la contribuzione minima di cui al secondo comma è rapportata al mese.

1.2 È in ogni caso dovuto un contributo minimo, fissato in Euro 1.750,00 per gli anni 2007 e 2008, in Euro 2.000,00 per gli anni 2009 e 2010, in Euro 2.250,00 per gli anni 2011 e 2012 ed in Euro 2.500,00 a decorrere dal 1° gennaio 2013**.** Per l’anno 2015 il contributo minimo è fissato in Euro 2.750,00, per l’anno 2016 in Euro 3.000,00 ed a decorrere dall’anno 2017 in Euro 3.250,00.

Per i periodi di assicurazione successivi al 31.12.2005, in conformità con quanto disposto con il

precedente comma, nelle ipotesi di iscrizione o cancellazione nel corso dell’anno la contribuzione è

proporzionalmente ridotta in relazione alle mensilità di effettiva iscrizione. Qualora nel corso del

medesimo anno vi siano più periodi di iscrizione, la contribuzione è ininterrottamente dovuta.

1.3 Il contributo di cui al comma 1, da calcolarsi sugli utili percepiti, è dovuto anche dagli iscritti soci di società di ingegneria di cui alla legge 18 novembre 1998, n. 415, o di società di capitali che svolgono attività tecnico-ingegneristiche o, comunque, dagli iscritti che svolgono la professione in una delle forme collettive riconosciute dalla normativa vigente.

1.4 Il contributo di cui al comma 1 è dovuto anche dai pensionati che godono di pensione a carico della Cassa e che proseguono nell’esercizio della professione e in tale ipotesi il contributo minimo di cui al comma 2 del presente articolo è ridotto alla metà a partire dal primo gennaio dell’anno successivo alla data di decorrenza della pensione.

1.5 Per i geometri che iniziano la professione e che si iscrivono per la prima volta alla Cassa, i contributi di cui ai commi 1 e 2 sono ridotti ad un quarto per i primi due anni di iscrizione ed alla metà per i successivi tre anni. Tale beneficio è riconosciuto fino al 31 dicembre dell’anno di compimento del trentesimo anno di età. Per i geometri praticanti iscritti alla Cassa è dovuto il solo contributo minimo determinato nella misura di un quarto della contribuzione soggettiva obbligatoria minima.